COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1998

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie

[notificata con il numero C(1998) 2102]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/483/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 dispone che le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica siano definite per gruppi di prodotti;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche di un prodotto debbano essere valutate in rapporto ai criteri specifici per i gruppi di prodotti;

considerando che la decisione 93/431/CEE [2] della Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie e che la validità di tali criteri, conformemente all'articolo 3 della decisione, è cessata il 30 giugno 1996;

considerando che è opportuno adottare una nuova decisione per stabilire i criteri ecologici relativi a questo gruppo di prodotti che rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione di validità dei precedenti criteri, per consentire ai produttori e agli importatori di lavastoviglie di partecipare al sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

considerando che è opportuno rivedere i criteri stabiliti dalla decisione 93/431/CEE, al fine di poter esprimere i metodi di prova e di classificazione del consumo di energia e l'efficacia di lavaggio e di asciugatura in modo coerente con la direttiva 97/17/CE [3] della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE [4] per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico e al fine di adeguare i requisiti relativi al consumo di acqua e di energia all'innovazione tecnologica e all'evoluzione del mercato;

considerando che, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato, nell'ambito di un forum consultivo, i principali ambiti interessati;

considerando che le misure contenute nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito con l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per gruppo di prodotti «lavastoviglie» (di seguito «gruppo di prodotti») si intende:

— Lavastoviglie elettriche in vendita al pubblico ad uso domestico alimentate dalla rete. Sono esclusi gli apparecchi che possono utilizzare altre fonti di energia, come batterie, o che non dispongono di fonti interne di calore.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definito nell'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici definiti nell'allegato della presente decisione.

[1] GU L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.
[2] GU L 198 del 7. 8. 1993, pag. 38.
[3] GU L 118 del 7. 5. 1997, pag. 1.
[4] GU L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16.

Articolo 3

La durata di validità della definizione e dei criteri ecologici specifici del gruppo di prodotti è di tre anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'adozione di detti criteri.

Articolo 4

Il codice assegnato al gruppo di prodotti per fini amministrativi è «002».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1998.

Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione

ALLEGATO

PRINCIPIO

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, una lavastoviglie deve soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato intesi a promuovere:

— la riduzione dei danni ambientali o dei rischi connessi all'uso dell'energia (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili) limitando il consumo di energia;

— la riduzione dei danni ambientali connessi all'uso delle risorse naturali, limitando il consumo d'acqua;

— la riduzione dell'inquinamento idrico, grazie alla diminuzione dell'uso di detersivi.

Inoltre, i criteri incentivano l'applicazione delle buone prassi e migliorano la sensibilità dei consumatori ai problemi ambientali.

Infine, grazie alla loro marcatura viene incoraggiato il riciclaggio dei componenti di plastica.

CRITERI FONDAMENTALI

1. **Risparmio energetico**

Gli apparecchi con 10 o più coperti devono avere un indice di efficienza energetica inferiore a 0,76, come definito nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, rilevato usando lo stesso metodo di prova EN 50242 e lo stesso ciclo di programma scelti per la direttiva 97/17/CE.

L'apparecchio verrà incluso nelle classi di efficienza energetica «A» o «B» quali definite nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE della Commissione.

Gli apparecchi aventi meno di 10 coperti devono avere un indice di efficienza energetica inferiore a 0,88, come definito nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, rilevato usando lo stesso metodo di prova EN 50242 e lo stesso ciclo di programma scelti per la direttiva 97/17/CE.

L'apparecchio verrà incluso nelle classi di efficienza energetica «A», «B» o «C», quali definite all'allegato IV della direttiva 97/17/CE della Commissione.

2. **Risparmio d'acqua**

Il consumo d'acqua della lavastoviglie (espresso in $W_{misurato}$) deve essere inferiore o pari al limite definito dalla formula riportata di seguito:

$W_{misurato}$ 0,6 s + 11,2

dove:

$W_{misurato}$ = il consumo d'acqua della lavastoviglie misurato in litri per ciclo ed espresso fino al primo decimale

s = il numero di coperti standard indicato per la lavastoviglie.

Il consumo d'acqua deve essere misurato utilizzando lo stesso metodo di prova EN 50242 e lo stesso ciclo di programma scelti per la direttiva della Commissione 97/17/CE.

3. **Misure per evitare l'uso eccessivo di detersivo**

Nell'alloggiamento del detersivo devono essere marcate in modo chiaro le indicazioni volumetriche che consentano all'utente di determinare la quantità di detersivo necessaria in funzione del tipo e della consistenza del carico e del suo grado di sporcizia (cfr. anche il criterio 5.1.g).

CRITERI DI BUONA PRASSI

4. **Progettazione dell'apparecchio**

1. L'apparecchio deve consentire all'utente di selezionare un programma per lavare un carico standard utilizzando detersivi che consentono di ottenere la massima efficienza a temperature inferiore a 65 °C, ad esempio 55 °C o 50 °C.

2. L'apparecchio deve recare simboli chiari che consentano di individuare le regolazioni più idonee per i programmi disponibili (ad esempio, normale, bassa temperatura, metà carico, poco sporco, molto sporco, ecc.).

3. Se del caso, l'apparecchio deve consentire la regolazione del dosaggio di sale in funzione della durezza dell'acqua e disporre di un indicatore del livello del sale.

5. **Informazioni per l'utente**

L'apparecchio deve essere venduto con un manuale di istruzioni che fornisca consigli sul suo uso ecologicamente corretto e in particolare:

1. Raccomandazioni sull'uso ottimale di energia, acqua e additivi (detersivi, sale, ecc.) per il funzionamento dell'apparecchio, tra cui:

 a) istruzioni per la corretta installazione della lavastoviglie e, se l'apparecchio dispone dell'opzione per il caricamento dell'acqua calda, suggerimenti sulla migliore fonte di energia per il riscaldamento domestico dell'acqua;

 b) istruzioni sul dosaggio del sale in rapporto alla durezza dell'acqua, se tale funzione è prevista;

 c) l'invito a utilizzare, se possibile, la lavastoviglie a pieno carico;

 d) l'invito ad evitare il risciacquo delle stoviglie prima di collocarle nella lavastoviglie;

 e) informazioni sul modo migliore di utilizzare l'opzione risciacquo e interruzione, se disponibile;

 f) informazioni sulla disponibilità di detersivi che permettano di ottenere risultati ottimali a temperature inferiori a 65 °C e consentano potenzialmente un risparmio energetico;

 g) informazioni sui diversi dosaggi del detersivo in funzione del tipo e della consistenza del carico e del grado di sporcizia delle stoviglie (ad esempio: una lavastoviglie che funziona a metà carico richiede meno detersivo), facendo riferimento alle indicazioni grafiche riportate nell'alloggiamento del detersivo;

 h) informazioni sul consumo di energia e acqua della lavastoviglie con i differenti programmi, affinché l'utente possa individuare il programma che consente un maggiore risparmio di acqua ed energia;

 i) raccomandazioni di non lasciare la lavastoviglie in posizione «on» al termine del ciclo di lavaggio per evitare possibili perdite di energia. Nel manuale d'uso deve figurare la durata dei diversi programmi;

 j) informazioni sulle prestazioni di lavaggio e asciugatura della lavastoviglie, con riferimento alle classi di consumo energetico;

 k) indicazioni sulla corretta manutenzione della lavastoviglie, comprese la pulizia regolare dei filtri e la rimozione delle incrostazioni;

 l) l'avvertenza che il mancato rispetto dei punti precedenti può determinare un più elevato consumo di energia, acqua e/o detersivo con la conseguenza di aumentare i costi di impiego e di ridurre le prestazioni.

2. Informazioni sulle parti o materiali della lavastoviglie che sono riutilizzabili e/o riciclabili.

3. L'invito a seguire le modalità praticabili di gestione dei rifiuti una volta che l'utente decida di disfarsi dell'apparecchio.

6. **Riciclaggio**

I componenti di plastica di peso superiore a 50 g devono presentare una marcatura indelebile di identificazione del materiale, in conformità della norma ISO 1043.

Tale criterio non si applica ai materiali di plastica estrusa.

CRITERI RELATIVI ALL'EFFICIENZA

7. **Lavaggio**

La lavastoviglie deve avere un indice di efficienza di lavaggio superiore a 0,88, come indicato nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, rilevato utilizzando lo stesso metodo di prova EN 50242 e lo stesso ciclo di programma scelti per la direttiva 97/17/CE.

L'apparecchio verrà incluso nelle classi di efficienza energetica «A», «B» o «C», quali definite all'allegato IV della direttiva 97/17/CE.

8. **Asciugatura**

La lavastoviglie deve avere un indice di efficienza di asciugatura superiore a 0,78, come indicato nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, rilevato utilizzando lo stesso metodo di prova EN 50242 e lo stesso ciclo di programma scelti per la direttiva 97/17/CE.

L'apparecchio verrà incluso nelle classi di efficienza di asciugatura «A», «B» o «C», quali definite all'allegato IV della direttiva 97/17/CE.

9. **Emissioni sonore**

Il rumore aereo emesso dall'apparecchio, calcolato sotto forma di potenza sonora non deve superare i 55 dB (A) per i modelli non da incasso e 51 dB (A) per i modelli da incasso.

La misurazione del livello di rumorosità deve essere seguita in conformità della direttiva 86/594/CEE del Consiglio [1], secondo le modalità previste dalla norma EN 50242.

10. **Informazioni sul livello di rumorosità**

Le informazioni sul livello di rumorosità dell'apparecchio devono essere fornite al consumatore in maniera chiara e visibile e, a tal fine, devono comparire sull'etichetta indicante il consumo energetico della lavastoviglie.

I dati relativi alla rumorosità devono essere calcolati conformemente alle disposizioni della direttiva 86/594/CEE, in base alla norma EN 50 242.

PROVE

11. **Laboratori di prova**

Le prove devono essere condotte a spese del richiedente da laboratori che soddisfino i requisiti generali prescritti dalle norme EN 45001 e che abbiano esperienza nel campo di prove per lavastoviglie.

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

Il seguente testo deve essere apposto sull'apparecchio in modo chiaramente visibile (possibilmente accanto all'etichetta):

— **A questo prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per la sua efficacia nel ridurre il consumo di acqua ed energia.**

— **Ulteriori informazioni su come minimizzare gli effetti nocivi per l'ambiente sono contenute nel libretto di istruzioni.**

[1] GU L 344 del 6. 12. 1986, pag. 24.